



COMUNE DI CASPERIA

Provincia di Rieti

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
COMUNALE PER I GEMELLAGGI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30/09/2019

Art. 1

E' istituito nel Comune di Casperia il Comitato per i Gemellaggi, di seguito Comitato, con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Casperia con Enti territoriali di altri Stati sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, può giovare di contributi da parte di Enti pubblici e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Per lo sviluppo delle proprie attività, il Comitato – d'intesa con l'Amministrazione comunale – può avvalersi del supporto tecnico di enti pubblici o privati specializzati.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio; a tal fine il Comitato coordina le varie componenti della comunità locale.

Art. 4

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o suo delegato ed è composto da un rappresentante di ogni associazione di promozione sociale, culturale o sportiva che ha sede a Casperia; un rappresentante dei gestori di strutture ricettive; un rappresentante dei commercianti e degli artigiani; un rappresentante degli imprenditori agricoli.

I membri del Comitato sono nominati dalla Giunta comunale tra le persone che ne facciano espressamente richiesta, le quali forniscono il proprio curriculum vitae ed attestano la rappresentatività della candidatura.

Il Comitato elegge al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 5

Per facilitare l'assunzione delle decisioni necessarie a rendere operativi i progetti approvati, è prevista la costituzione di un Comitato esecutivo presieduto dal Sindaco o suo delegato, composto dal Vicepresidente, dal Segretario e da due membri scelti fra i componenti del Comitato per i Gemellaggi. Il Comitato esecutivo è nominato con provvedimento del Comitato per i gemellaggi. Il Comitato per i gemellaggi ed il suo organo esecutivo, può avvalersi, su richiesta del Presidente, del supporto tecnico dei funzionari dell'Ente, qualora motivate esigenze ne rendano necessario il coinvolgimento.

Art. 6

La decadenza di uno o più componenti avviene: a) per dimissioni; b) per assenza (più di tre sedute consecutive); c) per richiesta espressa delle Associazioni di appartenenza; d) per decesso; e) per richiesta espressa da parte del voto unanime di tutti gli altri membri.

Art. 7

Il Comitato si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre, per proporre all'Amministrazione comunale il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il Comitato si riunisce validamente quando sono presenti almeno un terzo dei suoi membri.

Il programma deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o ne facciano richiesta un terzo dei componenti.

Il Comitato può convocare incontri con tutte le associazioni, enti o gruppi rappresentativi della realtà locale per raccogliere e confrontare proposte sui progetti di gemellaggio e attività o iniziative conseguenti.

Art. 8

Il Comitato esecutivo, di cui all'articolo 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea. Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano espressamente almeno tre componenti. Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo dovranno essere presenti almeno la metà dei componenti.

Art. 9

Le convocazioni del Comitato, con l'ordine del giorno, sono trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Per le attività di carattere amministrativo, il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio amministrativo.

Art. 11

Il Comitato per i gemellaggi si riunisce, in via ordinaria, presso la Sala consiliare del Comune ovvero in altra sede pubblica.

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro, dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 12

Il Comitato per i gemellaggi decade con la decadenza dell'Amministrazione comunale che lo ha nominato e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.